



---

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

---

Berna, 26 ottobre 2010

**Embargo: 28.10.2010 12:00h**

## **AEROPORTO DI LUGANO-AGNO**

**A-1854/2006: sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 ottobre 2010 nella causa Municipio di Lugano, Repubblica e Cantone del Ticino, Swiss, Darwin Airline SA e altre compagnie non di linea contro l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) concernente la modifica del regolamento d'esercizio dell'aeroporto di Lugano-Agno del 2 ottobre 2003**

**A-1983/2006: sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 ottobre 2010 nella causa Darwin Airline SA contro l'UFAC riguardante la modifica del regolamento d'esercizio dell'aeroporto di Lugano-Agno del 23 agosto 2006**

**Con sentenza del 18 ottobre 2010, il TAF ha respinto i ricorsi inoltrati contro la decisione dell'UFAC del 2 ottobre 2003 concernente la modifica del regolamento d'esercizio, nella misura in cui erano ricevibili o non divenuti privi d'oggetto. Per ragioni di sicurezza l'UFAC aveva in effetti disposto d'ufficio alcune modifiche della procedura d'avvicinamento diretto allo scalo di Lugano-Agno. Nel 2006, l'UFAC ha parzialmente riconsiderato la decisione del 2 ottobre 2003. Darwin Airline SA ha impugnato anche tale decisione. Con sentenza del 18 ottobre 2010, il TAF ha respinto anche questo ricorso, nella misura in cui è stato considerato ricevibile. Entrambe le decisioni del TAF possono essere impuginate davanti al Tribunale federale (TF).**

Il Municipio di Lugano, la Repubblica e Cantone del Ticino, alcune compagnie di linea e non di linea avevano inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFAC del 2 ottobre 2003. Tutti i ricorrenti avevano chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo dei ricorsi affinché le misure decise dall'UFAC non entrassero in vigore alla data prevista. L'allora Commissione federale di ricorso in materia di ambiente e infrastrutture del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (DATEC) aveva respinto la richiesta. Il Tribunale federale (TF) ha in seguito confermato la decisione incidentale della commissione.

In entrambe le decisioni del 18 ottobre 2010, il TAF ha esaminato le censure sollevate dai ricorrenti sia dal profilo formale che materiale. Il TAF ha confermato la competenza dell'UFAC, in qualità di autorità di vigilanza degli aeroporti, di prendere misure concernenti la sicurezza ed è giunto alla conclusione che non ci sono state violazioni del diritto di essere sentiti. Il TAF ha inoltre precisato il campo d'applicazione e la validità delle norme internazionali che disciplinano le procedure di volo. Per quanto attiene ai ricorsi inoltrati nel 2003, il TAF ha respinto l'argomentazione dei ricorrenti relativa alla sicurezza, in modo

particolare quella relativa alle esigenze di visibilità minima imposte dall'UFAC. Nei limiti della motivazione sviluppata da Darwin Airline SA nel ricorso inoltrato nel 2006, il TAF ha pure esaminato, oltre ai punti formali menzionati in precedenza, la problematica degli angoli di discesa nell'avvicinamento diretto a Lugano. Secondo il TAF, le esigenze dell'UFAC rispettano il principio della proporzionalità.

### **Ricorsi 2009 ancora pendenti**

Nel 2009, l'UFAC ha nuovamente disposto delle esigenze supplementari relative alle distanze di visibilità minima da rispettare nella procedura d'avvicinamento alla scalo di Lugano-Agno. Questa decisione è stata impugnata da Lugano Airport SA, dal Municipio di Lugano e dalla Darwin Airline SA. I ricorrenti hanno chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo che il TAF ha respinto con una decisione incidentale confermata in seguito dal TF. I ricorsi del 2009 riguardano le esigenze di visibilità minima per gli avvicinamenti indiretti ("circling") Tale questione esula dalle problematiche esaminate dal TAF nell'ambito dei ricorsi del 2003 e del 2006. La procedura di ricorso del 2009 è tuttora pendente davanti al TAF.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

### Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna  
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, [andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch](mailto:andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch)